

D.R. n. 382

Teramo, 20/09/2016

- VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e ss.mm.;
- VISTA la Legge 170/10 recante le “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
- VISTO il Regolamento per le attività a favore degli studenti con disabilità emanato con D.R. n. 372 del 31/07/2008;
- VISTO l’art. 12 del suddetto Regolamento che prevede che il Rettore è autorizzato ad apportare, con propria disposizione, le necessarie integrazioni al Regolamento stesso;
- CONSIDERATA l’opportunità di integrare, in virtù della normativa vigente, la tipologia dei destinatari degli interventi di cui all’art. 2 del citato provvedimento comprendendo tra essi anche gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA);
- CONSIDERATA l’opportunità di novellare le modalità di accesso di cui alla parte III del Regolamento in parola, alla luce delle passate esperienze con le Associazioni fornitrici dei servizi medesimi ed al fine di ottenere procedure più snelle ed efficaci, miranti ad aumentare il grado di soddisfazione dell’utenza nonché ad ottenere una migliore collaborazione tra le Associazioni coinvolte e gli uffici amministrativi dell’Ateneo;
- CONSIDERATO che la sopradescritta modifica della parte III si rende altresì necessaria in considerazione dell’abrogazione del D.Lgs. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dell’emanazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/16 recante le norme di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

DECRETA:

È approvato ed emanato il presente Regolamento per le attività a favore degli studenti con disabilità recante modifiche ed integrazioni al Regolamento di cui al D.R. n. 372 del 31/07/2008 specificato in preambolo:

PARTE I PRINCIPI GENERALI

Art.1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Teramo promuove l'integrazione degli studenti con disabilità in tutti gli aspetti della vita universitaria, attuando i principi sanciti dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, così come modificata dalla legge n. 17 del 28 gennaio 1999.

2. A tal fine e secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, l'Università degli Studi di Teramo si impegna a rimuovere le cause che possano condurre a fenomeni di emarginazione nei confronti degli studenti disabili e a promuoverne l'integrazione nell'ambito della vita universitaria e sociale.

Art. 2

Destinatari degli interventi

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati da questo Regolamento gli studenti disabili riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni (art. 3 comma 3), con invalidità certificata a norma delle L.104/92 non inferiore al 66%, regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Teramo.

2. L'Università dispone altresì misure di sostegno volte a sostenere nello studio gli studenti affetti da comprovati disturbi dell'apprendimento.

PARTE II ORGANIZZAZIONE E SERVIZI

Art. 3

Delegato del Rettore

1. Il Rettore nomina un docente Delegato per la disabilità cui spettano le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative relative all'integrazione degli studenti diversamente abili nella vita dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 16, comma 5 bis della Legge 104/1992. Il Delegato rimane in carica fino alla fine del mandato del Rettore.

Art. 4

Referenti di Facoltà

1. Ogni Preside di Facoltà nomina un docente Referente di Facoltà per l'integrazione degli studenti diversamente abili.

Art. 5

Commissione per l'integrazione degli studenti diversamente abili

1. Il Rettore nomina la Commissione per l'integrazione degli studenti diversamente abili composta da:

- Il Delegato del Rettore (art. 3);
- Il Responsabile del Servizio che all'interno dell'Ateneo cura la materia della disabilità, nei termini di quanto previsto dalla Carta dei Servizi (ALLEGATO 1);
- I Referenti di Facoltà (art. 4);
- Il Presidente del Consiglio degli Studenti di Ateneo o un suo designato.

2. Il Delegato del Rettore assolve alle funzioni di Presidente della Commissione.

3. La Commissione dura in carica fino alla fine del mandato del Rettore.

Art. 6

Competenze della Commissione

1. La Commissione per l'integrazione degli studenti diversamente abili è convocata formalmente dal Presidente e ha il compito di:

- Individuare le potenziali esigenze e formulare proposte sulle iniziative da attivare in base ai dati relativi agli studenti diversamente abili iscritti presso l'Ateneo per ciascun anno accademico;
- Predisporre il piano di utilizzo dei finanziamenti ministeriali (legge 17/1999) e di eventuali altri fondi;
- Elaborare specifici progetti anche in collaborazione con altri enti.

2. Le riunioni della Commissione sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. E' inoltre compito della Commissione redigere un verbale sottoscritto dai componenti partecipanti.

Art. 7

Punto di Accoglienza

1. L'Università degli Studi di Teramo, avvalendosi della collaborazione degli studenti (art. 13, L. 390/1991) ed eventualmente dei volontari del Servizio Civile, istituisce un Punto di Accoglienza, con il compito di provvedere all'orientamento e al supporto per gli interventi di integrazione degli studenti diversamente abili.

PARTE III

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

Art.8

Accesso ai servizi - Predisposizione dell'intervento individualizzato – Conclusione del progetto e rendicontazione

1. Possono accedere ai servizi di cui ai successivi commi 12 e 13 gli studenti diversamente abili riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni (art. 3 comma 3), con una invalidità certificata non inferiore al 66%, regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Teramo.

2. Possono altresì accedere ai servizi di cui al successivo comma 13 gli studenti affetti da comprovati Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Teramo.

3. Con cadenza annuale verrà emanato un avviso per l'accesso ai servizi agli studenti diversamente abili cui potranno partecipare gli studenti che abbiano i requisiti richiesti di cui al precedente art. 2 del presente decreto.

4. Le domande di cui all'allegato 1 dovranno essere presentate entro la scadenza stabilita dall'avviso e dovranno indicare specificamente le tipologie di servizio di cui al successivo comma 11.

5. Potranno essere accolte istanze di richiesta di servizi oltre il termine previsto dall'avviso purché giustificate da gravi motivi e subordinatamente ad autorizzazione del Magnifico Rettore.

6. Entro 30 giorni della scadenza dell'Avviso l'Ufficio preposto provvederà alla stipula delle Convenzioni secondo lo schema allegato (All. 2), subordinatamente alle disponibilità di bilancio, e darà comunicazione agli studenti richiedenti.

7. Ogni singola convenzione dovrà avere una durata non inferiore ad un anno.

8. Lo studente che intende rinunciare ai servizi o non usufruisce degli stessi deve tempestivamente dare comunicazione all'Ufficio competente e all'Associazione convenzionata.

9. La liquidazione delle spese potrà essere effettuata previa presentazione della rendicontazione delle attività svolte che dovrà avvenire tramite la compilazione, da parte delle Associazioni, delle apposite schede di monitoraggio (All. 3A e 3B).

10. Saranno prese in considerazione unicamente richieste di pagamento mediante fatture elettroniche.

11. Con cadenza semestrale lo studente dovrà compilare un questionario di gradimento del servizio fruito (All. 4).

12. I servizi offerti agli studenti di cui all'art. 2 comma 1 sono i seguenti:

- Servizio di trasporto nel raggio di 40 km dalla sede universitaria di interesse;
- Servizio di tutorato specializzato;
- Servizio di supporto alla didattica per studenti sordi (interpretariato LIS);
- Fornitura di testi in Braille o in formato digitale;
- Servizio di accompagnamento in sede da parte di operatori socio-assistenziali;
- Servizio di trasporto e tutorato specializzato;
- Servizio di trasporto e studente buddy.

13. I servizi offerti agli studenti di cui all'art. 2 commi 1 e 2 sono i seguenti:

- Nomina del Docente Tutor referente;
- Adattamento delle lezioni e degli esami
- Mediazione nel rapporto con i docenti
- Studente buddy;
- Orientamento in entrata, in itinere e in uscita
- Supporto negli scambi internazionali
- Supporto dedicato della Segreteria Studenti

14. La spesa onnicomprensiva annuale per i servizi richiesti per ogni studente non potrà superare il 10% dello stanziamento annuale destinato a tali servizi.

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto da questo Regolamento si rinvia alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 11

Integrazione, revisione e modifica

1. Il Rettore è autorizzato ad apportare, con propria disposizione, le necessarie integrazioni al presente Regolamento successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Di tali integrazioni e modifiche è data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Teramo e/o con altri strumenti ritenuti idonei.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo e consta di n. 5 (cinque) allegati che ne costituiscono parte integrante.

f.to Il RETTORE
Luciano D'Amico